

Storia minima di Venezia

ovvero dalla *Venetia maritima*
alla Repubblica di Venezia... e oltre





a questo:



a questo:



Venezia, come gli altri:


- La Repubblica di Venezia partecipa ai fenomeni storici medievali e moderni al pari degli altri ordinamenti europei e ha a che fare:
 - con le istituzioni universali dell'impero e della Chiesa
 - con le istituzioni particolari a base locale (città italiane, feudi...) e personale (corporazioni, associazioni devozionali...)
 - con la cultura giuridica romanistica universitaria
 - con la Riforma e la Controriforma
 - con i problemi di semplificazione dei sistemi normativi
- Non conosce principio di eguaglianza di regime giuridico
- Non conosce separazione dei poteri
 - = normazione-giurisdizione-amministrazione *non* sono concentrati presso tre soggetti distinti
- Ma la divisione del lavoro sì (la “distributiva”)
 - = esercizio di tutti e tre i poteri da parte di soggetti diversi riguardo a settori diversi

Venezia, diversa:

- Non per i motivi propagandati da Venezia stessa nella costruzione del proprio mito storiografico (Paoluccio Anafesto primo doge, storiografia di Stato ecc.)
- Non per i motivi propagandati dopo la caduta nella costruzione di un antimito romantico, la “leggenda nera” di Venezia:
 - gli Inquisitori di Stato...
 - le denunce anonime...
 - *I due Foscari* di Byron...
- Ma per motivi istituzionali: la *iurisdictio* (potere di governo)
- Non è patrimoniale (come nel feudo o nello Stato moderno)
- Non è corporativa (come nelle istituzioni a fini particolari)
- Bensì: -- di servizio pubblico (concezione magistratuale)
 - a fini generali (fa propria ogni funzione rilevante per il bene pubblico senza distinzioni di ceto)
- Venezia è Stato = popolo + territorio + governo a fini generali
- Le radici della diversità stanno nelle origini e primi sviluppi

Antichità:

- 49 a.C. *Lex Roscia*: cittadinanza romana agli abitanti della provincia della *Venetia*
→ Il diritto romano è il loro diritto personale
- 212 d.C. Editto di Caracalla (*constitutio Antoniniana*)
→ Cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero → Il diritto romano diventa diritto territoriale
- 395 d.C. Teodosio 2° divide in due l'impero



Dalla tarda antichità all'alto medioevo: i movimenti di popoli attraverso l'Italia

- 400-402 Alarico 1° e i Visigoti
- 406 Radagaiso e i Vandali
- 408-410 torna Alarico 1° → Sacco di Roma → Passaggio in Gallia → regno di Tolosa
- 421, 25 marzo, Annunciazione: secondo il *Chronicon Altinate* (XI sec.) fondazione di una città a Rialto (ma è proprio un anno in cui non succede praticamente niente...)
- 452 Attila e gli Unni
- 476 Odoacre e gli Eruli: fine convenzionale dell'Impero romano d'Occidente: scompaiono le istituzioni di governo romane
- 486 Teodorico e gli Ostrogoti istituiscono un regno in Italia:
il diritto romano non è più un diritto legislativo ma una consuetudine a base etnica
- → durante le invasioni, gli abitanti della terraferma (c.d. *Veneti*) si rifugiano sulla costa e sulle isole delle lagune, unendosi ai pochi c.d. *Venetici* che vi abitano stabilmente; a pericolo passato, tornano a casa



Arrivano i Bizantini

Giustiniano imperatore d'Oriente:

- consolida il diritto romano-bizantino: 529 *Codex*, 533 *Digestum*, 534 *Novellae* + *Institutiones*
- parte alla riconquista dell'ex Impero d'Occidente: 535-553 guerra greco-gotica contro gli Ostrogoti
- 553: governo militare nelle aree riconquistate: esarca a Ravenna, *magistri militum* per la difesa territoriale, *tribuni* per eseguirne gli ordini nei *vici*
- 554: estensione della vigenza del diritto bizantino all'Italia con la *pragmatica sanctio pro petitione Vigili* ma è un diritto troppo complesso per un territorio devastato, e la *pragmatica* non è applicata
→ la popolazione continua a seguire la consuetudine pre-justiniana



Arrivano i Longobardi

568 Alboino passa il valico del Matajur ed entra in Italia

- rapida avanzata a ovest e a sud
 - costituzione di un regno con capitale Pavia
 - pressione sull'esarcato bizantino
 - stabilizzazione nella terraferma:
- i profughi Veneti non possono più tornare indietro
 - il *magister militum* trasferisce la sede da Oderzo a Cittanova (639)



Terminatio Liutprandina (JOHANNES DIACONUS, *Chronicon*, X secolo)

<i>Tempore Liutprandi</i>	Al tempo di Liutprando → re dei Longobardi, 690?-744, regna dal 712: riferimento cronologico locale anziché cronologia bizantina + errata retrodatazione di Giovanni Diacono al 697
<i>terminatio facta est</i>	Si compì un'apposizione di termini (cippi lungo il confine tra il territorio bizantino e quello longobardo lungo il margine delle lagune)
<i>inter Paulitionem ducem</i>	Tra il comandante Paolo (Roberto Cessi: non è il primo doge indipendente, non è il duca longobardo di Treviso, ma l'esarca di Ravenna, 725-726)
<i>et Marcellum magistrum militum</i>	E Marcello, il <i>magister militum</i> (di Cittanova, competente per territorio, 717-726)

Quindi: 725

Atto amministrativo unilaterale dei Bizantini per tutelarsi dalle interferenze longobarde sulle strisce costiere, economicamente importanti per gli abitanti delle lagune (pascolo, legname e acqua) – avrebbe avuto enorme importanza internazionale in futuro



Questo (approx.) è il territorio originario definito dalla *terminatio Liutprandina*. Sarebbe rimasto il territorio metropolitano fino alla fine della Repubblica.

- 740: i Longobardi prendono Ravenna →
- 741: l'esarca si rifugia a Cittanova
- 741-51: difficile convivenza Venetici/Bizantini
- 751: Astolfo riconquista definitivamente

Ravenna: fine dell'esarcato

Due possibili versioni dei fatti:

1. i *Venetici* espellono i Bizantini
2. i Bizantini sono richiamati in Oriente

Il campo profughi sulle lagune è lasciato a se stesso!

Immediatamente i Venetici ottengono da Astolfo la *largitio Astolfina* unilaterale (751) = conferma a favore dei *Venetici* dei confini tracciati con la *terminatio Liutprandina* (ai Longobardi non interessa il mare)

Buoni rapporti commerciali con la terraferma longobarda

L'inizio dell'indipendenza



I Venetici si organizzano: 741-1141 ca. età del Ducato

Forma di governo: democrazia diretta maschile diarchica

Placitum titolare della sovranità e di tutti i poteri di governo

Formato da tutti gli uomini in grado di combattere (= dai 14 anni) compreso il clero

Dux = doge vitalizio eletto per acclamazione dal *placitum* (professione pericolosa)

Il *placitum* è convocato dal doge, che stabilisce l'odg e propone le delibere (legislative, esecutive, giudiziarie) nella nuova capitale Metamauco

Delibere redatte da chierici membri del *placitum* (fino al 1130)






Governo locale:

Oltre al *placitum* generale, ci sono *placita* locali nei *vici* per decidere questioni minori presieduti da *tribuni* eletti (niente a che vedere con quelli bizantini!) che li convocano e attuano le delibere del *placitum* generale.

Infrastrutture sul territorio:

- consolidamento del suolo con rovinacci
- palificate di fondazione per edifici
- recupero di materiali da costruzione antichi
- condotte e serbatoi per acqua piovana



1. acqua
2. barena (quasi sempre asciutta)
3. fondale
4. caranto (argilla solidificata)
5. falda freatica
6. torba
7. lenti di gas naturale

Intanto:

774: Carlo re dei **Franchi** conquista il regno longobardo: fusione dei due popoli

800: Carlo viene incoronato dal papa **imperatore** di un risorto Impero d'Occidente

809: Carlo manda il figlio **Pipino** ad attaccare Metamauco (vuole fare concorrenza ai Bizantini nei commerci marittimi) ma i Franchi si incagliano e sono massacrati

812: *Pax Nicefori* tra i due imperi: Carlo abbandona i progetti di espansione a est

→ fissazione dei confini europei tra gli imperi

→ rinvio espresso alla confinazione lagunare della *Largitio*

→ il Ducato non fa mai parte dell'Impero d'Occidente


840: *Pactum Lotharii*: Lotario II conferma al doge i confini dell'812

Nota: I successivi atti di ricognizione del *pactum Lotharii* si fanno quando cambia l'imperatore, non quando cambia il doge!

→ l'impero, per quanto sia l'istituzione secolare universale, è ancora identificato con il suo titolare

→ invece il dogado, istituzionalmente di natura dubbia, è però già percepito come entità astratta e permanente quale che sia il titolare *pro tempore*





810: I Venetici spostano la capitale a **Rialto**, al centro di un labirinto di canali
→ gli abitanti dei *vici* delle laguna della Piave e di Grado non partecipano più al *placitum* generale; i loro tribuni vanno ad abitare nella capitale

829: arrivano da Alessandria le reliquie dell'evangelista **Marco**, santo latino che sostituisce il patrono bizantino Teodoro (Todaro)
→ Primo nucleo della cappella ducale, poi basilica
→ Urbanizzazione di Rialto, pubblica e privata



Vita politica turbolenta

- alternanza di dogi filofranchi e filobizantini: occorre mantenere **buoni rapporti con tutti** perché il territorio è quasi privo di risorse e vive di commerci a piccola e larga scala
- deposizioni violente e assassini di dogi, **elezioni sanguinose**
- **fazioni** basate sulla fedeltà a famiglie e gruppi di famiglie, non su ceti, corporazioni o partiti
- il doge in carica può cercare di rafforzare la sua posizione favorendo i suoi elettori nelle delibere amministrative e giudiziarie →

Introduzione degli *iudices*

= alcuni membri del *placitum* che insieme al doge propongono le delibere, dando voce all'opposizione

900: atto amministrativo di rinnovo di sgravi fiscali per il monastero di san Stefano di Altino dopo le incursioni degli Ungari

«...secondo la concessione e protezione che diede il fu Orso

Parteciaco di buona memoria con suo figlio Giovanni (coreggente), coi vescovi *e i giudici* e il popolo della Venezia»



- 1080 ca.: -- *confinia* = contrade per vigilanza urbana e servizi antincendio
- coincidono con le parrocchie per avvalersi delle **anagrafi** ecclesiastiche
 - **sestieri** = nuclei spontanei di urbanizzazione
 - **infrastrutture** urbane (pozzi, rive, fondamente, ponti...)

Aggressivo sviluppo del **commercio estero** da e verso est e ovest

Trattati internazionali con città italiane, impero bizantino e territori islamici

→ Esempio: 992 patto da pari a pari con l'Impero bizantino

→ Fonteghi con limitata extraterritorialità negli scali esteri

Sviluppo di una **cultura di governo** idiosincratica e di lunga durata:

- rifiuto del feudo e della patrimonialità dei poteri di governo: **potere = servizio pubblico**
- **adattabilità** alle istituzioni estere nei rapporti internazionali (patto con Fano 1141, «feudi» dopo il 1204...)
- concezione **partecipata e non gerarchica** dei poteri di governo
- **indipendenza del governo secolare** da quello ecclesiastico

1015-16: Genova espande i commerci in concorrenza con Venezia nel Levante

1054: scisma d'Oriente tra papa Leone 9° e l'imperatore bizantino Michele Cerulario
(primato petrino romano contro cesaropapismo bizantino)

1099-1106: prima crociata e Regno latino di Gerusalemme:

- I Veneziani forniscono armi e noleggiavano navi in cambio di corrispettivi e privilegi commerciali
- Arsenale come impresa pubblica; segreto industriale sulle tecniche costruttive
- Emersione di nuove famiglie mercantili

1100-40: Fondazione dell'università a Bologna: interazione tra **diritti particolari** e **diritto romano comune**

Invece, le fonti di diritto nel Ducato:

1. delibere normative pattizie del *placitum* (se ci sono)

Es. 876: divieto di commerciare in schiavi; 960, divieto di commerciare in schiavi e altri beni (il doge promette di multare i trasgressori); 971: divieto di vendere materiale bellico ai Saraceni; 998: divieto di eccitare tumulti nel Palazzo (il *placitum* promette di pagare le multe previste)

2. controversie negoziali: accordo espresso tra le parti (= *lex contractus* fonte primaria)

3. *usus patriae* (= consuetudine nazionale), a base teodosiana ma con apporti eterogenei

Es. 976: quietanza di Waldrada vedova del doge Pietro Candiano 4°

L'ordinamento giuridico del Ducato è differente:

- per istituzioni (è Stato)
- per sistema normativo


Nuovi tipi di documenti scritti

cartula promissionis = assunzione di impegno uni- o bilaterale

cartula recordacionis = precostituzione di prova, in specie di fideiussione

cartula caucionis = precostituzione di prova dell' adempimento (= quietanza)

cartula libelli = costituzione di diritti di sfruttamento agrario contro canone ricognitivo (= livello)



Nuovi tipi di istituti giuridici

Testamento senza istituzione di erede! → tutte le disposizioni sono legati

Forma ordinaria: ricevuto e scritto dal notaio = prete della parrocchia + 3, poi 2 testimoni

Forma di emergenza: (rischio di naufragio, attacco di pirati, malattia all'estero....) a voce a due testimoni → obbligo di formalizzare per iscritto appena possibile davanti a un pubblico ufficiale veneziano

Commissaria = attribuzione per testamento o negozio unilaterale di poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria su un patrimonio giacente per morte (nelle more della distribuzione dei legati) / incapacità / assenza del titolare → inventario e rendiconto

Fraterna: i figli e i legatari del mercante tengono indivisi i lasciti e proseguono l'attività del defunto

→ si mantiene l'avviamento + si evita la concorrenza reciproca + si massimizza il capitale

→ **amministrazione disgiuntiva** (speculazione su mercati esteri) e non congiuntiva come la *societas* romana (conservazione e incremento di patrimoni fondiari)

Federico I Barbarossa in Italia

- Le città italiane fanno concorrenza ai feudi come centri stabili di produzione e scambio
- Si autoorganizzano in Comuni per gestire le necessità urbane (infrastrutture, sanità, approvvigionamenti, difesa, giustizia...) mancando autorità effettive sul territorio
- Rivendicano la propria *iurisdictio* relativamente agli interessi della città + si danno norme proprie = statuti
 - L'imperatore la nega, sostenuto dai giuristi bolognesi
 - Campagne militari in Italia 1154-1176 → sconfitta dell'imperatore

- ## I Venetici
- sarebbero estranei alla contesa: non fanno parte dell'Impero
 - ma chiunque vinca ci saranno conseguenze sul commercio
 - meglio stare dalla parte dei Comuni, che sono partner commerciali
 - ma mandando mercenari e non truppe nazionali
 - e senza far parte ufficialmente della Lega lombarda

A guerra finita tornano neutrali e mediatori tra Barbarossa (*nomine proprio*) e il papa (in rappresentanza dei Comuni)
→ pace di Venezia 1177 (doge Sebastiano Ziani)



Dal *Ducatus* al Comune



1141 ca.-1297: età del Comune

Forma di governo: democrazia rappresentativa maschile magistratuale

Cambiamento progressivo e prudente!

Primi documenti pervenuti:

- 1141: patto col Comune di Fano in caso di modifiche successive, i Fanesi manderanno a Rialto i propri consiglieri (già esistenti) per accordarsi con consiglieri veneziani (si intenda: da eleggere per l'occasione)
- 1143: legge sull'itinerario della processione a S.M. Formosa, approvata dal doge, dal *placitum* (5-6 presenti) e dai *Sapientes qui praeerant consilio pro honore et utilitate seu et salvacione nostre patriae ... cui populus obedire sacramento est adstrictus*



Ma non è un Comune come gli altri:

Dux et populus Veneticorum (= *placitum* di soldati) → *Dux et Communis* (= tutti)
(mentre la maggior parte dei Comuni italiani ha base censitaria o corporativa)

Suffragio universale maschile non condizionato al versamento di un minimo di imposte fondiari + speculazione immobiliare = turnover sociopolitico

Istituzione indipendente = Stato sovrano a fini generali con *iurisdictio maxima*
(non istituzione particolare subordinata all'Impero, con *iurisdictio* limitata) e

Istituzione monopolista della *iurisdictio*: le corporazioni di mestiere e religiose ricevono esistenza (e le loro norme validità) per volontà del Comune

Sistema normativo proprio che si evolve indipendentemente senza ricorso al diritto romano comune:

- non sono tenuti ad applicarlo perché non sono parte dell'Impero
- e neppure ne hanno bisogno, perché il legislatore a fini generali non incontra limiti esterni all'introduzione di norme aggiornate

Istituzione di magistrature per compiti specifici

- Con poteri normativi, esecutivi e giurisdizionali nel loro settore
- Elettive, temporanee, responsabili davanti al doge, ai *sapientes* e al *placitum*
- Delibere per votazione a maggioranza
- Componenti in numero dispari per evitare parità di voti

Procurator sancti Marci: fabbriciere della Basilica, poi depositario del Tesoro del santo (= dello Stato), poi moltiplicati fino a sei per ricevere le commissarie in mancanza di nomina per testamento o negozio unilaterale e in mancanza di parenti stretti idonei

Iudices Communis: per sgravare il *placitum* e i *sapientes* dal lavoro giudiziario

Advocatores Communis = Avogadori: tutelano i diritti territoriali e fiscali del Comune

→ sviluppo di un concetto nuovo di demanio

Proveditores Comunis: delegati a varie funzioni soprattutto esecutive, poi attribuzioni generali sulla concessione della cittadinanza e sui lavori pubblici urbani

Camerarii Communis = Camerlenghi: conservano la cassa circolante del Comune

Visdomini Communis = dazieri: dei Lombardi = da e verso la terraferma

da Mar = da e verso il Levante

di Ternaria = per oli e grassi alimentari e industriali

Istituzione dei primi due Consigli

- Con poteri prevalentemente (ma non solo) normativi su questioni di rilevanza generale
- Componenti elettivi, temporanei, responsabili davanti al doge, ai *sapientes* e al *placitum*
- Delibere per votazione a maggioranza
- I Consigli deliberano per tutto il territorio: «Venezia» passa da indicare il territorio a indicare la capitale

1178-1192 (doge Orto Mastropiero): **Maggior Consiglio e Minor Consiglio**

Funzioni generali proprie e non delegate dal *placitum*:

Minor Consiglio = doge+6 consiglieri: convoca il Maggior Consiglio, propone odg e delibere

Maggior Consiglio = Minor Consiglio + 35 componenti eletti:

discute, emenda, contropropone, delibera a maggioranza

1207 legge elettorale: complessa procedura per assicurare la rappresentanza dell'intero territorio senza posizioni di favore, basata sui distretti per la leva militare

→ Vestigio del legame con il *placitum* in quanto esercito

- 1202-04: quarta crociata
 - I crociati noleggiarono navi e armi veneziane e svernano a Venezia
 - Promettono pagamenti dilazionati
 - Il vecchio doge Enrico Dandolo chiede invece il comando + parte del bottino + deviazione contro i Bizantini cristiani ma scismatici
- Impero latino d'Oriente
 - Enrico Dandolo *dominator quartae et dimidiaie partis totius Imperii Romaniæ*



Due nuovi Consigli:

ante 1223: Quarantia

(= Consilium de XL)

40 eletti annualmente, poi triplicati
Presieduta dal Minor Consiglio
Tre Capi di Quaranta aggregati al
MinC
Attribuzioni **proprie** e non delegate
dal MaggC

Aggregata al MaggC
Aggregata ai Pregàdi

Diplomazia: riceve gli ambasciatori
stranieri

Giurisdizione: secondo grado di
giurisdizione

Legislazione: Delibere su finanza, zecca
ecc.

1255 ca.: Pregàdi

(= Consilium Rogatorum = Senato)

60 eletti annualmente (poi con zonta di altri 60)
Presieduti dal Minor Consiglio

Attribuzioni **proprie:** commercio + navigazione +
(organizzazione delle *mude* statali) + reati di
magistrati e funzionari
Attribuzioni **delegate:** questioni politiche
Aggregati al MaggC

A seguito di un conflitto istituzionale risolto dal
MaggC, i Pregàdi grazie al numero preponderante
si investono della maggior parte delle funzioni
legislative della Quarantia, cui rimangono
attribuzioni prevalentemente giurisdizionali
→ Precoce istituzione del doppio grado nella
giurisdizione secolare!

Più tardi (1310) sarebbe comparso il Consiglio dei Dieci

Magistrature giudiziarie

Nota: tutti i Consigli e le magistrature sono titolari anche di poteri giudiziari in maggiore o minor misura, ma queste magistrature li applicano come compito principale, sgravandone il Minore e Maggior Consiglio

Unica *Curia ducis* → Curiae ordinatae = Corti stabili

- del **Proprio** → diritti fondiari privati e pubblici (Avogadore di Comun)
- del **Forestier** → obbligazioni mercantili (pari tutela agli stranieri!) Fonte primaria: *forma pactorum*
- dell'Esaminador → certificazione preventiva di documenti probatori (privati / verbali di uff.giud.)
- del **Mobile** → piccole controversie mobiliari (domanda giudiziale inferiore a un certo valore)
- del **Procurator** → interessi del Procuratore di San Marco + controversie su commissarie

I CAPITOLARI LE VINCOLANO AD APPLICARE SOLO NORME GIÀ ESISTENTI!

MA LA PRASSI PRIVATA EVOLVE IN FRETTA, QUINDI:

- di Petizion (1244) → per situazioni non normate

Giudica *per iustitiam, laudum et arbitrium* = quale che sia la soluzione (arbitrium) è giusta (iustitiam)

una volta che è approvata a maggioranza (laudum)

I giudici eletti sono legittimamente anche legislatori in proprio → possono introdurre norme nuove

I concetti veneziani di giustizia e di equità

La soluzione più **giusta** per una controversia è quella che fa meno danno all'una e all'altra delle parti: tutelare chi ha ragione senza distruggere chi ha torto

→ **In civile:** anche il soccombente deve continuare a sostenere l'economia nazionale

→ **In criminale:** tranne per crimini atroci, meglio multe versate allo Stato che pene corporali

L'**equità** è la valutazione di merito degli interessi (privati e/o pubblici) in gioco per arrivare all'equilibrio più vantaggioso per la collettività

→ Non ha niente a che fare con l'*equitas* canonica volta alla salvezza delle anime

La **soluzione legale definitiva** della controversia richiede l'esame di tutti gli elementi rilevanti

→ Occorre che entrambe le parti abbiano una **difesa tecnica**, fornita dallo Stato:

→ Avogadori di Comun per lo Stato

→ Avvocati alle Corti per i privati (anche se hanno un patrocinatore di fiducia)

Sviluppi dell'ordine delle fonti

FASE 1: Fine XII secolo - promissione ducale di Enrico Dandolo:

1. Legislazione (se c'è)
2. Consuetudine = prassi giudiziale = «come hanno fatto la volta scorsa?»
3. Interpretazione autentica del Minor Consiglio di leggi/consuetudini
4. Coscienza dei giudici come fonte di integrazione e chiusura

FASE 2: Inizio XIII secolo - diversificazione delle procedure legislative:

- Legislazione **ordinaria** dei Consigli e delle magistrature deliberata a maggioranza su questioni che richiedono modifiche più rapide e certe dell'evoluzione consuetudinaria
 - Solitamente diretta a soggetti pubblici specifici per l'esecuzione
 - Comunicata al *placitum* per mera pubblicazione
- Legislazione **statutaria** deliberata a maggioranza dal Maggior Consiglio (con aggregazioni) su interi istituti giuridici o settori del sistema normativo
 - Destinatario: l'intera popolazione
 - La procedura richiede l'approvazione espressa del *placitum*
 - Forse è consuetudine istantanea? (Jacopo Bertaldo)
 - Seguono consuetudine, interpretazione autentica, coscienza dei giudici

Cronologia statutaria essenziale

- 1195: *Parvum statutum* = legificazioni di usi giudiziari + *restatement* di norme previgenti
1204: *Novae constitutiones sive leges* in civile (reggente Ranieri Dandolo)
1214: norme processuali
1223: i doni fatti dal marito alla moglie restano separati dalla dote
1226: *venditiones ad usum novum* (intervento statale nel boom del mercato immobiliare)
1227-29: norme di polizia marittima sulle zavorre, i carichi, le stazze (sicurezza dei navigli)

Jacopo Tiepolo e lo *Statutum Novum*

- 1229: eletto doge; giura una promessa ducale riveduta dalla nuova magistratura dei Correttori
1230: legge elettorale → abbandono della rappresentanza territoriale → minor ricambio nella classe di governo
1230-36: varie leggi statutarie civili e marittime + *promissio maleficiorum* aggiornata
1242: *Statutum novum* = consolidazione della legislazione previgente e degli usi forensi
-- redatta da una commissione a quattro
-- approvata dal Maggior Consigli
-- ratificata dal *placitum*
-- riserva di interpretazione autentica per un anno (MinC)
1244: prima novella allo *Statutum Novum* = rinvio recettizio al capitolare dei Giudici di Petizion

L'ordine delle fonti nello *Statutum Novum* (dal 1244)

- 1. Legislazione** Promissione ducale, *promissio maleficiorum*, capitolari di Consigli e magistrature, legislazione statutaria, consiliare e magistratuale secondo il principio di specialità
- 2. Analogia** Anche in materia criminale: niente principio di legalità!
- 3. Consuetudine** Purchè ragionevole (vedi: equità!) e provata (dalla prassi giudiziaria)
- 4. *Arbitrium*** Ora esteso a tutti i Consigli e magistrature tramite l'inserimento nello *Statutum* del capitolare di Petizion



La cultura giuridica veneziana nel medioevo

Inizio XIII secolo: compilazioni private

Ratio de lege Romana = princìpi tratti da testi preirneriani

Iudicia a probis iudicibus promulgata = prassi giudiziaria veneziana

Metà XIII secolo: glosse allo *Statutum Novum*

-- c.d. odofrediane (ma non di mano sua) = scoraggiato tentativo di ricondurre le norme veneziane agli schemi romanistici, es.


I, XXX: *De breviariis in placitis dandis pro vadimonio comprobando* (modalità di acquisizione in giudizio della prova di una fidejussione):

De hoc legibus Romanis non cavetur et ideo nescio quid sit.

(= Di ciò non si dice nulla nelle leggi romane e dunque io non so di che si tratti)

-- c.d. veneziane = formule per atti processuali, prassi giudiziaria (autore notaio di Curia?)

1401: il Maggior Consiglio vieta l'apposizione di glosse e ne ordina la cancellazione dalle copie in uso nelle Corti



I romanisti e l'ordinamento veneziano

Per i romanisti l'indipendenza veneziana e il suo sistema normativo sono un problema difficile e irritante.

Odofredo Denari (†1265), *Lectura* alla seconda parte del *Digestum Vetus*:

I Veneziani «*non servant legem sed solummodo vivunt secundum eorum consuetudine*»

= non seguono la legge (i.e. l'unica vera legge cioè il diritto romano) ma vivono solo secondo la loro consuetudine.

Bartolo da Sassoferrato (1313-1357), Commento alla *Lex De actione rerum amotarum* nella prima parte *del Digestum Vetus* (norme sull'azione per recupero cose asportate, in caso di divorzio):

I Veneziani vivono *sine lege certa* = senza un corpo normativo stabilito nè rimedi giudiziali precostituiti, come i romani prima delle XII Tavole e come “i Tartari” → ordinamento costituzionalmente extralegale, se non illegale.

Baldo degli Ubaldi (1327-1400), *Consilium* sulle rappresaglie:

Veneti non recognoscunt superiorem ex vera et inveterata civitatis inclitae libertate... ista adultera theorica remaneat ignorantibus = è “adulterina” e da ignoranti l'idea che Venezia sia indipendente fin dalla sua origine

Negata l'evidenza, trova un diverso cavillo con l'interpretazione acrobaticamente estensiva della *lex In tantum* nella prima parte del *Digestum Vetus*:

...de iure gentium, civitates in mare aedificatae sunt ipsorum qui aedificant = ...secondo il diritto delle genti,

le città costruite in mare appartengono a coloro che le costruiscono, perché dopo tutto non sottraggono territorio alle legittime autorità costituite.

Paolo di Castro († 1441) ammette finalmente in uno dei suoi consigli che:

... quia cum Veneti non recognoscunt superiorem, locum principis obtinent in ipsorum civitates et subditos

= dato che non riconoscono alcun superiore, i Veneziani sono sovrani sul territorio e i sudditi.

La Cancelleria e gli archivi

Distribuzione di funzioni tra Consigli e magistrature

- Non basta più scrivere le delibere su fogli sciolti conservati nei monasteri
- Non basta un solo registro per iscriverci gli *acta* = atti di governo (*Liber Communis* 1 e 2)
- Occorre organizzare un **archivio a sezioni** per soggetto produttore e per tipo di atti

Assunzione di professionisti in terraferma

- Giuristi romanisti perché conoscono le *Institutiones* e i concetti giuridici ivi esposti in forma strutturata
- Alti stipendi e benefit ma non diritti politici
- Personale ancora di chierici fino a dopo il 1433: bolla *Relinqueret laicis quae laicorum sunt* di papa Eugenio IV Condulmer (sono meno pericolosi dei giuristi...)
- Poi sostituzione progressiva con organico laico di cittadini originari (c.d. *ministero*)



I ministeriali = amministrazione in senso soggettivo

- Funzionari con contratto di lavoro retribuito di durata illimitata
 - Segretari di Consigli, impiegati archivisti, contabili e tecnici di magistrature
 - Tirocinio non retribuito, spesso con parenti nell'ufficio, finchè non si libera un posto
 - Rispondono ai Consigli e ai magistrati *pro tempore*
 - Compiti:
 - Verbalizzazione
 - Scritturazione
 - Archiviazione
 - Istruttoria preliminare alle deliberazioni
 - Sia nell'archivio dell'ufficio ed eventualmente di altri
 - Sia con sopralluoghi e perizie tecniche
- Responsabilità politica ai magistrati
→ Responsabilità tecnica ai ministeriali



Ministero basso = personale di supporto

- comandatori = ufficiali giudiziari (notifiche, sfratti, sequestri, lettura di proclami in pubblico...)
- fanti, uscieri, bidelli...

Gli Archivi (quel che resta oggi è in ASVe ai Frari)

Cancelleria superiore (piani alti del Palazzo): *acta*

Con la sezione **Secreta** ad accesso riservato per i trattati internazionali

Cancelleria inferiore (pianterreno, aperta al pubblico): *instrumenta*

Conserva gli archivi di atti privati dei notai defunti, cessati o all'estero

= servizio pubblico di conservazione e copia autentica offerto dal Comune ai cittadini

- Facilita la documentazione delle situazioni giuridiche soggettive
- Previene parte del contenzioso giudiziario
- Semplifica la soluzione delle controversie

